

ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW, deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dalla Provincia al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascuna Direzione provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso la Provincia e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
3. Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino.
5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. In tal caso la Provincia comunica alla Direzione Provinciale del lavoro i casi di irregolare conduzione accertati per i provvedimenti di sua competenza. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di abilitazione rilasciato dalla Provincia.
6. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287 del D.Lgs. 152/06, è punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.

LOGO DELLA
PROVINCIA

SERVIZIO QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 1° GRADO
per la conduzione di impianti termici

BOLLO

*D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 art.287
Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 art. 44*

N. _____ del Registro
abilitati conduzione impianti
termici

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 1° GRADO

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino

VISTO il Patentino di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, cui al R.D. 12 maggio 1927, n. 824, rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di _____,
in data _____ contraddistinto col n. _____ di registro; ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e dell'art. 44 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44

AUTORIZZA

Il signor _____
nato il _____ a _____
residente a _____
a condurre impianti termici di 1° e 2° categoria

Torino, _____

Firma del Titolare _____

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche _____

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL PATENTINO

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Definizioni

Impianto termico
(L.R. n. 13/2007)

Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Potenza termica nominale dell'impianto

la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

Potenza termica nominale del focolare

il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli.